

Sent. 5633/06
Rep. h198/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 16 febbraio 2006 ed introitata per la decisione in data 27 aprile 2006, promossa

DA

[redacted] C.F. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'Avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende, unitamente
all'Avvocato [redacted], per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

[redacted] C. [redacted] elettivamente domiciliato in viale
[redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted] che lo
rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore,

CONVENUTO

Oggetto: contratto di assicurazione sulla vita

Conclusioni: come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a [REDACTED] il 10 ottobre 2003, [REDACTED] esponeva che:

- il 30 maggio 1998 era deceduto il padre [REDACTED] che aveva disposto delle sue sostanze con due testamenti olografi, in data 24 febbraio 1994 e 28 settembre 1995, pubblicati il 23 giugno 1995;
- con il primo testamento il *de cuius* aveva legato l'usufrutto di due appartamenti, rispettivamente, a [REDACTED] e [REDACTED] ed aveva nominato eredi, per eguali quote, i tre figli, [REDACTED] e l'attore;
- con il secondo testamento [REDACTED] aveva diviso i suoi investimenti mobiliari, escluse le partecipazioni in due società, attribuendo i 6/18 al figlio [REDACTED], una eguale quota alla sig.ra [REDACTED] 4/18 alla figlia [REDACTED] e 2/18 al nipote [REDACTED];
- al momento della morte di [REDACTED] erano accessi un fondo di gestione presso la [REDACTED] con un capitale di £ [REDACTED] due polizze presso la [REDACTED] per complessive £ [REDACTED];
- i tre eredi, con comunicazioni del 29 settembre e del 22 ottobre 1998 (docc. 2 e 3 fasc. attore) avevano disposto che le somme maturate su tali rapporti fossero accreditate su un conto corrente loro cointestato presso la banca [REDACTED];
- al momento della ripartizione di tali somme erano state versate a [REDACTED] [REDACTED] provenienti dalla provvista pagata da [REDACTED] e solo £ [REDACTED] frutto delle polizze con [REDACTED];
- questi importi rappresentavano solo i 4/18 dei capitali maturati sui due rapporti, con una differenza in meno, a danno dell'attore, di £ [REDACTED] quanto ai fondi [REDACTED] e di [REDACTED] quanto alle polizze [REDACTED];
- correlativamente, [REDACTED] aveva ricevuto anch'egli una quota di 4/18, con una differenza in più pari a quanto [REDACTED] riteneva di sua maggiore spettanza;
- dalla denuncia di successione di [REDACTED] emergeva, inoltre, che questi vantava un credito di £ [REDACTED] verso la [REDACTED] ed anche nella liquidazione di questo importo l'attore si era visto riconoscere i 2/18 in meno, pari a £ [REDACTED] rispetto ai 6/18 a lui destinati, con incremento corrispondente della porzione di [REDACTED]

Su queste premesse [redacted] chiedeva la condanna di [redacted] al pagamento della somma di € [redacted] con gli interessi legali dal gennaio 1999 al saldo.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 14 gennaio 2004, era dichiarata la contumacia di [redacted] che si costituiva con comparsa depositata il 26 aprile 2004, chiarendo che al momento dell'apertura della successione di [redacted] ed anche successivamente, quando gli eredi avevano deciso di riscattare il fondo d'investimento [redacted] e le polizze [redacted] [redacted] era sottoposto ad una procedura fallimentare, sicché non avrebbe potuto incassare alcunché, essendovi legittimato solo il curatore fallimentare.

In questo contesto i tre eredi si erano accordati per dividersi in parti eguali i fondi provenienti da [redacted] e da [redacted] e [redacted] nulla aveva eccepito circa l'insufficienza di quanto aveva ricevuto o l'eccessività delle somme pagate al nipote [redacted]

L'accaduto era venuto a conoscenza del curatore del fallimento, che aveva inutilmente tentato di recuperare quanto ricevuto da [redacted] mentre né il curatore né lo stesso attore avevano mai richiesto al convenuto [redacted] il pagamento della differenza di 2/18, pretesa dall'attore in questa causa.

Su tali presupposti, il convenuto chiedeva l'integrale rigetto delle domande dell'attore.

All'udienza del 20 maggio 2004 le parti davano atto concordemente dell'inesistenza di alcuna possibilità di soluzione conciliativa della controversia ed erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Con ricorso depositato il 29 giugno 2004 [redacted] chiedeva che, con ordinanza ex art. 186 bis cpc ovvero ex art. 186 ter cpc, fosse ingiunto [redacted] di pagare la somma di € [redacted] maggiorata di interessi.

All'udienza del 16 novembre 2004, fissata per la discussione di tale ricorso e per l'ammissione delle prove, era accordato alle parti un ulteriore termine, fino al 20 dicembre 2004, in deroga alle preclusioni istruttorie nel frattempo maturate, stante la richiesta concorde, per produrre copia dei contratti stipulati con [redacted] e [redacted], ma all'udienza del 20 gennaio 2005 si constatava che le parti, ed in particolare il convenuto che aveva maggiore interesse all'integrazione istruttoria, non avevano provveduto a depositare copia dei contratti in parola.

Con ordinanza riservata, depositata il 21 gennaio 2005, era accolta l'istanza ex art. 186 ter cpc di [redacted] e la causa era ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza emessa all'udienza del 17 marzo 2005 era rigettata l'istanza di revoca dell'ingiunzione ex art. 186 ter cpc presentata da [redacted] traendo motivo per la decisione dall'inutilizzabilità, per tardività della produzione, dei contratti con [redacted] ed [redacted] prodotti dalla difesa di parte convenuta solo il 21 febbraio 2005.

All'udienza del 16 febbraio 2006 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti finali, il 27 aprile 2006 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il puntuale inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in causa, offerto per la prima volta dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, consente una rimediazione delle provvisorie conclusioni cui si era giunti con l'ordinanza ingiuntiva ex-art. 186, ter cpc, emessa dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e senza che la parte convenuta si fosse attivata per produrre i contratti con [redacted] e [redacted] utili per comprendere il titolo – successorio o contrattuale – delle attribuzioni patrimoniali in favore di [redacted] e [redacted] che, come noto, si spartirono, ciascuno per i 4/18, i capitali assicurati dalle polizze con le due società su nominate.

Le tardive produzioni documentali della parte convenuta rimangono, ovviamente, inutilizzabili, per le ragioni già chiarite a verbale dell'udienza del 17 marzo 2005, tuttavia non si può fare a meno di chiedersi se negli atti e documenti di parte attrice non siano rinvenibili dichiarazioni di contenuto confessorio utili per la corretta qualificazione giuridica dei rapporti conseguenti alla stipulazione di contratti con [redacted] e [redacted] da parte del *de cuius*.

Dalle missive, a firma di [redacted] e [redacted] e [redacted] con le quali costoro, qualificandosi eredi di [redacted] chiedevano alle due società assicuratrici di accreditare su un conto corrente cointestato i proventi della liquidazione delle polizze (cfr. docc. 2 e 3 prod. attore) e dalla stessa comparsa conclusionale di parte attrice (v. a pag. 2 sub 5) si ricava che i contratti a suo tempo stipulati dal *de cuius* con [redacted] e [redacted] erano contratti di assicurazione sulla vita di [redacted] a favore dei tre soggetti già ripetutamente menzionati.

Tali contratti rientrano nella più ampia categoria dei contratti a favore dei terzi e per effetto dell'assicurazione sulla vita il terzo, anche se erede, acquista un diritto proprio e non a titolo di successione ai vantaggi dell'assicurazione. E' noto altresì che la designazione del beneficiario dell'assicurazione può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento e che equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta per testamento a favore di una determinata persona. (art. 1920 cc)

Tali modalità valgono anche per la revoca del beneficiario (art. 1921 cc) e, in caso di pluralità di beneficiari, anche per l'eventuale modifica delle quote di ripartizione fra costoro del capitale assicurato.

Ben può accadere, pertanto, che il contraente che abbia, al momento della stipula dell'assicurazione, designato taluni beneficiari e ripartito tra costoro il capitale assicurato secondo quote indicate nel contratto, modifichi in seguito, con il testamento, il numero dei beneficiari, aggiungendo od escludendo taluno e ridetermini le percentuali di ripartizione del capitale assicurato.

Tali evenienze si sono sicuramente verificate con riferimento alla polizza [redacted] di [redacted] preesistente al testamento del 28 settembre 1995, tanto da essere nello stesso menzionata, che, per quanto si evince dal doc. 3 di parte attrice e dal complesso degli atti di parte, aveva come iniziali beneficiari le due parti di questa causa e la sig.ra [redacted] che, in seguito, per effetto di quest'ultimo testamento ha visto aggiungersi fra i beneficiari la sig.ra [redacted] con la modifica delle quote di ciascuno nella maniera già vista: i 6/18 ciascuno per [redacted] e la sig.ra [redacted] i 4/18 per [redacted] ed i 2/18 per [redacted]

Questo testamento, in altri termini, non vale a trasformare in una attribuzione *jure hereditario* una prestazione che spetta ai soggetti indicati *jure proprio*, per effetto del contratto di assicurazione, ma, proprio in questa prospettiva, deve essere tenuto presente come atto con il quale il contraente dell'assicurazione inserì una nuova persona fra i beneficiari e modificò le quote frazionarie secondo le quali doveva essere ripartito il capitale assicurato.

Ad analoghe conclusioni non può giungersi per quanto attiene le polizze vita stipulate con la [redacted] atteso che dagli stessi atti della parte attrice (v. ad esempio nella comparsa conclusionale a pag. 4 sub 15) si ricava che tali contratti vennero stipulati il 29 maggio 1998, solo un giorno prima della morte di [redacted] e ampiamente dopo il testamento del settembre 1995, che non può valere, pertanto, per modificare la manifestazione di volontà circa l'individuazione dei beneficiari e la distribuzione dei vantaggi dell'assicurazione consacrata nel successivo contratto.

Facendo applicazione di questi criteri al caso di specie, si ritiene che l'ordinanza ex art. 186 ter cpc possa essere confermata nella parte relativa alla integrazione in favore di [redacted] della quota, come testamentariamente modificata, della somma derivante dal contratto con [redacted]. Al contrario, per quanto concerne le polizze vita con [redacted] successive al testamento del settembre 1995, valgono le designazioni dei beneficiari e le quote di ripartizione contrattuali: [redacted] in parti eguali fra loro, per quel che del contenuto del contratto è dato ricavare dalle allegazioni di entrambe le parti.

Ne consegue che l'ordinanza ex art. 186 ter cpc deve essere revocata nella sola parte relativa alla ingiunzione al convenuto di pagare all'attore la somma corrispondente ai 2/18 del capitale liquidato da [redacted] per le due polizze stipulate nell'imminenza del decesso [redacted]

L'ordinanza del 21 gennaio 2005 deve, pertanto, essere confermata quanto all'importo di € [redacted] maggiorato degli interessi legali dall'1 gennaio 1999 e deve essere revocata quanto alla restante somma di € [redacted]

Per quanto attiene la residua domanda di parte attrice in ordine alla quota del credito verso la [redacted] valgono anche in questa sede i rilievi in ordine all'insufficienza della prova già formulati nell'ordinanza ex art. 186 ter cpc.

E' appena il caso di osservare, in conclusione, che l'eccezione di prescrizione della domanda dall'attore, proposta dal convenuto per la prima volta in comparsa conclusionale, non ha pregio, sia perché tardiva, sia perché, comunque, infondata, posto che l'attore ha fatto valere non già un diritto nascente dal contratto di assicurazione verso la compagnia contraente, ma un diritto di credito verso gli altri beneficiari inerente la ripartizione delle somme liquidate a conclusione del rapporto assicurativo, con la conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione.

La circostanza che le domande di parte attrice siano solo in parte fondate, induce a ritenere sussistenti i giusti motivi per una compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite, a beneficio della parte convenuta soccombente. In assenza di nota spese si procede alla liquidazione d'ufficio in dispositivo.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

CONFERMA

l'ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa il 21 gennaio 2005 su ricorso di [redacted] limitatamente all'importo di € [redacted] da maggiorare con gli interessi legali dall'1 gennaio 1999 al saldo nonché all'importo delle spese del procedimento di ingiunzione, come già liquidate e

REVOCA

quanto al resto, l'ordinanza sopra indicata;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e, compensate nella misura del 50% le spese di lite,

CONDANNA

[redacted] a rimborsare a [redacted] [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, € [redacted] per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, € [redacted] oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 6 maggio 2006.

il Giudice
Giovanni Rollero

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATA OGGI
16 MAG. 2006
IL CANCELLIERE
Francesco [redacted]